

## ALLEGATO 6

SCHEMA DI ACCORDO PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOBUS EXTRAURBANI,  
INTERURBANI, TURISMO E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI AI SENSI DELL'ART.  
54, COMMA 4 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO \_\_\_\_\_

ID SIGEF 2816



**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO  
PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOBUS EXTRAURBANI, INTERURBANI, TURISMO E DEI SERVIZI CONNESSI ED  
OPZIONALI – EDIZIONE 1**

**TRA**

**Consip S.p.A.**, a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_ > (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

**E**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

**OPPURE**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**" o "**Impresa**")

**PREMESSO**

- a)** che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- b)** che l'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
- c)** che, l'art. 27, comma 11, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" ha stabilito che "*Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi*". Inoltre, con D.M. MIT n. 25 del 23/1/2017, modificato con i DM MIT n. 261 del 15/05/2018 e DM MIT n. 395 del 28/08/2019, si istituisce un fondo destinato alle Amministrazioni che ricorreranno all'acquisto di autobus attraverso le procedure ad evidenza pubblica che Consip, in qualità di Centrale Unica di Committenza individuata dal DM stesso, metterà loro a disposizione.
- d)** che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e



standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

- e) che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con più operatori - in parte senza la riapertura del confronto competitivo e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro - per l'affidamento della fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e i servizi connessi ed opzionali;
- f) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, e nei successivi Contratti esecutivi rappresentati dagli Ordinativi diretti di Fornitura e/o, nel caso di riapertura del confronto competitivo, derivanti dall'aggiudicazione degli Appalti Specifici;
- g) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore/dei Fornitori;
- h) che i singoli Contratti esecutivi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;  
che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse i) la garanzia definitiva nei confronti di Consip S.p.A., rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) *<inserire importo>* a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e ii) la garanzia a copertura del pagamento dei costi delle verifiche ispettive rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) *<inserire importo>* ;
- j) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- k) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI**

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 3 di 43

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in sei lotti, per l'affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed opzionali - Edizione 1 - ID 2186

Allegato 6 - Schema di Accordo Quadro



accordo concluso da Consip S.p.A., da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire, per tutta la durata del medesimo Accordo, i) le clausole relative all'affidamento dei Contratti Esecutivi rappresentati dagli Ordinativi diretti di Fornitura, quando non è prevista la riapertura del confronto competitivo, ii) le modalità di svolgimento degli Appalti Specifici nei casi di riapertura del confronto competitivo;

b) **Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i:** le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro, e che dunque possono affidare i contratti esecutivi, mediante Ordinatoio diretto di Fornitura o esecuzione di un Appalto Specifico, basati sul presente Accordo Quadro;

c) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;

d) **Ordinativo diretto di fornitura (anche "OdF"):** il documento, inviato dall'Amministrazione al Fornitore individuato sulla base dei criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d'Oneri, con cui l'Amministrazione medesima affida il singolo Contratto esecutivo. L'Ordinativo diretto Fornitura, una volta divenuto irrevocabile secondo quanto successivamente previsto, costituisce il Contratto esecutivo

e) **Appalto Specifico (anche "AS"):** ciascuna procedura di affidamento avviata dall'Amministrazione per l'individuazione del Fornitore, tra gli operatori parti del presente Accordo Quadro, a cui affidare l'esecuzione della fornitura sulla base dei criteri, delle modalità e dei termini indicati nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri nonché nella Richiesta di Offerta predisposta dall'Amministrazione;

f) **Contratto esecutivo:** il contratto che si perfeziona i) in seguito alla decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo diretto di Fornitura da parte dell'operatore economico individuato, tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d'Oneri; ii) il contratto stipulato dall'Amministrazione, a seguito dell'apertura del confronto competitivo, con l'aggiudicatario dell'Appalto Specifico;

g) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni possono utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;

h) **Fornitore:** ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti esecutivi;

i) **Capitolato d'Oneri:** il documento Allegato "E" al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento degli Appalti Specifici;

j) **Unità/Punto/i Ordinante/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi diretti di Fornitura;

k) **Richiesta di Offerta:** l'atto di avvio della procedura di confronto competitivo che verrà inviato dall'Amministrazione agli operatori parti dell'Accordo Quadro, ai fini dell'aggiudicazione di un Appalto Specifico;

l) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;

m) **Soggetti aggregatori:** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

## ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e



sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e le sue appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "E" (Capitolato d'Oneri); *<eventuale ove vi siano stati>*, l'Allegato "F" (Chiarimenti resi in fase di gara); l'Allegato "G" (Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore); *<ove previsto>*: l'Allegato "H" (Contratto di avalimento); l'Allegato "I" (Patto di integrità).

Il presente Accordo Quadro è regolato:

- a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
  - e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
  - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - g) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
  - h) dal Patto di integrità.
3. I singoli Contratti Esecutivi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché da quanto verrà stabilito nella Richiesta di offerta, nel caso di apertura del confronto competitivo.
  4. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
  5. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
  6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti esecutivi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti esecutivi, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

### ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Contratti esecutivi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti esecutivi aventi ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e i servizi connessi ed opzionali alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi



Allegati nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".

2. Il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo massimo presunto degli Ordinativi diretti di Fornitura e/o degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è pari a \_\_\_\_\_ veicoli per il Lotto \_\_\_\_\_.
3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro relativo a ciascun Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad un Ordinativo diretto di Fornitura ovvero oggetto di un Appalto Specifico avviato da un'Amministrazione, raggiunga il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori Ordinativi diretti di Fornitura ovvero avviati altri Appalti Specifici.
4. Per il monitoraggio dell'erosione dei quantitativi ai fini di quanto stabilito al comma precedente, le Amministrazioni saranno tenute a comunicare a Consip ogni avvio del confronto competitivo mediante Appalto Specifico, nei tre giorni successivi, affinché si possa calcolare la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi appalti specifici.
5. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano:
  - a) a dare esecuzione ai singoli Contratti Esecutivi che si perfezionano mediante Ordinativo diretto di Fornitura con le modalità indicate al successivo articolo 6 del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto sulla base delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
  - b) a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, dall'Amministrazione per l'aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato d'Oneri, e nelle Richieste di offerta, come altresì descritto al successivo articolo 7.
6. L'affidamento dei Contratti esecutivi da parte della singola Amministrazione attraverso le modalità descritte al precedente comma deve avvenire, in ogni caso, sulla base di quanto previsto al paragrafo 26 del Capitolato d'Oneri.
7. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento* Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del Contratto esecutivo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto esecutivo sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>.

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ESECUTIVI

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere da \_\_\_\_\_ (GG/MM/AAAA), ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Contratti esecutivi mediante Ordinativo diretto di fornitura ovvero mediante indizione dell'Appalto Specifico, con invio della Richiesta di Offerta, agli operatori aggiudicatari ai fini dell'acquisizione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro. Per l'Appalto Specifico, l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'Appalto Specifico saranno



comunque regolati dal presente Accordo Quadro.

4. Ciascun Contratto esecutivo, costituito mediante Ordinativo diretto di Fornitura o stipulato all'esito dell'Appalto Specifico, potrà avere una durata di anni 10 anni, in ragione della necessità di assicurare in ogni caso le garanzie del veicolo di cui al par. 4.2 del Capitolato Tecnico e, qualora – in caso di Appalti Specifici - siano previsti dalle Amministrazioni gli interventi dell'Opzione di Servizio specifica "Servizio di Manutenzione Full Service" di cui al paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico.

#### **ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI ORDINATIVI DIRETTI DI FORNITURA E DEGLI APPALTI SPECIFICI**

1. Nei Contratti esecutivi costituiti da Ordinativo diretto di Fornitura, i corrispettivi verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell'Allegato C, "Offerta economica", i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordinativo diretto di fornitura dovrà, fermi i prezzi unitari offerti in prima fase (in sede di AQ), fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) proposte per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Nei Contratti esecutivi affidati a seguito della riapertura del confronto competitivo mediante Appalto Specifico, l'Amministrazione determinerà le modalità di fissazione dei corrispettivi, tenendo conto di quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nella Richiesta di Offerta e nelle disposizioni che seguono.
4. In caso di Appalto Specifico, l'Amministrazione dovrà fissare le basi d'asta unitarie e quelle complessive sulla base di quanto previsto e specificato al paragrafo 26.2 del Capitolato d'Oneri.
5. Ciascun Fornitore, inoltre, in ogni singolo Appalto Specifico dovrà garantire il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche (minime e migliorative offerte) per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
6. Pertanto, saranno esclusi dal confronto competitivo relativo a ciascun Appalto Specifico i concorrenti che i) offrano anche solo un prezzo unitario inferiore al corrispondente prezzo unitario offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro; ii) offrano anche solo un prezzo unitario inferiore a quelli a base d'asta, eventualmente stabiliti dall'Amministrazione per le Opzioni di prodotto e di servizio specifiche qualora richieste in sede di AS; iii) forniscano i prodotti e/o servizi privi delle caratteristiche minime e migliorative offerte per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.
7. Il pagamento dei corrispettivi dovrà, in ogni caso, essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

#### **ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINATIVI DIRETTI DI FORNITURA**

1. Ciascun Ordinativo diretto di Fornitura verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto, alle condizioni e secondo la procedura indicati al paragrafo 24.1 del Capitolato d'Oneri e agli artt. 3 e 4 del presente atto.
2. Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
3. L'utilizzo dell'Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato 10 all'Accordo Quadro, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Per potere acquistare attraverso l'Accordo Quadro ed emettere validi Ordinativi diretti di Fornitura, l'Amministrazione dovrà seguire l'iter procedurale di seguito descritto il Punto Ordinante dell'Amministrazione dovrà preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement (allo strumento degli Accordi Quadro): <http://www.acquistinretepa.it/>. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.





5. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l'Accordo Quadro mediante Ordinativi diretti di Fornitura. L'Ordinativo diretto di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
6. Affinché l'Ordinativo diretto di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordinativo diretto di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativo diretto di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
7. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell'Ordinativo diretto di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario, l'Amministrazione:
  - Indicherà il quantitativo dei veicoli di cui intende approvvigionarsi;
  - indicherà le Opzioni di Prodotto "standard" richieste, di cui al par. 5.1 del Capitolato tecnico;
  - indicherà il quantitativo e la tipologia di Opzioni di Servizio "standard" richieste, di cui al par. 5.3 del Capitolato tecnico;
  - indicherà l'unico profilo di missione, tra quelli previsti, da associare a tutti i veicoli oggetto di fornitura;
  - determinerà l'importo contrattuale;
  - dovrà, laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da interferenze.
8. Nel caso di affidamento di un Soggetto Aggregatore, nell'Ordinativo diretto di fornitura il Soggetto Aggregatore, inoltre:
  - dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l'affidamento;
  - dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
  - potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.
9. In conformità a quanto stabilito al paragrafo 26.1 del Capitolato d'Oneri, ai fini dell'emissione dell'Ordinativo diretto di Fornitura, l'Amministrazione procede:
  - i) a definire l'oggetto dell'Ordinativo diretto di Fornitura, mediante l'inserimento dei dati relativi al proprio fabbisogno nel Comparatore, nel rispetto di quanto stabilito al Capitolato Tecnico e al Capitolato d'Oneri nonché alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
  - ii) all'individuazione, per il tramite del Comparatore e secondo le modalità e i criteri stabiliti, del Fornitore a cui affidare l'Ordinativo diretto di Fornitura;
  - iii) all'inoltro dell'Ordinativo diretto di Fornitura al Fornitore individuato, secondo il procedimento di cui ai successivi commi al fine di addivenire al perfezionamento dell'Ordinativo stesso (che costituirà il Contratto esecutivo).
10. Ai fini del perfezionamento dell'Ordinativo diretto di Fornitura:
  - a) l'Amministrazione invierà preliminarmente un documento denominato "Pre-Ordine" che dovrà riportare il fabbisogno dell'Amministrazione, come inserito nel Comparatore, e l'importo della cauzione definitiva di cui al comma 9) del successivo art. 16; il "Pre-Ordine", inoltre, dovrà essere corredato da copia di atti amministrativi, definitivamente approvati, o altra documentazione ufficiale (es. fidejussioni, referenze bancarie) che attestino la sussistenza di adeguate coperture finanziarie a garanzia dell'intero importo della fornitura richiesta. L'inoltro del "Pre-Ordine" avviene utilizzando l'apposita area "Comunicazioni" del Sistema. Si rappresenta che il "Pre-Ordine", affinché possa produrre effetti, deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Pre-Ordini con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo





dare seguito a Pre-Ordini che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra;

- b) il Fornitore porterà il suddetto Pre-Ordine nello stato “in lavorazione”, come meglio specificato nel successivo comma 11);
- c) il Fornitore procederà a verificare che il Pre-Ordine presenti le adeguate coperture finanziarie a garanzia dell’importo della fornitura oggetto dello stesso, che risulti completo in ogni sua parte necessaria e che non riporti condizioni di fornitura in contrasto con quanto previsto dal presente Accordo Quadro;
- d) entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione del predetto Pre-ordine, il Fornitore dovrà, in via alternativa:
  - se la verifica ha avuto **esito positivo**, accettare il Pre-Ordine attraverso l’apposita funzione a Sistema; il Fornitore è tenuto a procedere secondo quanto indicato al successivo punto f);
  - se la verifica ha avuto **esito negativo**, inviare apposita comunicazione mediante il Sistema recante l’esito e la relativa motivazione.

Spirato il predetto termine senza che il Fornitore abbia comunicato l’esito della verifica, nei termini di cui sopra, il Pre-Ordine sarà considerato “accettato” e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a procedere secondo quanto indicato al successivo punto f);

- e) qualora la verifica dia esito negativo, in quanto:
  - il Pre-ordine non risulti completo in ogni sua parte necessaria oppure riporti condizioni di fornitura in contrasto con quanto previsto dal presente Accordo Quadro, l’Amministrazione dovrà inviare un nuovo Pre-Ordine, che sia completo in ogni sua parte necessaria e/o non contenga condizioni di fornitura in contrasto con quanto previsto dall’Accordo Quadro; il nuovo Pre-Ordine seguirà l’iter di valutazione ripartendo dallo step di cui alla lett. b) del presente comma sopra riportata.
  - il Pre-ordine non presenti adeguate coperture finanziarie a garanzia dell’intero importo della fornitura oggetto, l’Amministrazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del Fornitore o entro il diverso termine stabilito tra le Parti, dovrà integrare il Pre-Ordine inviando altri o ulteriori atti/documenti idonei, che attestino la sussistenza delle adeguate coperture finanziarie richieste, utilizzando l’apposita area “comunicazioni” del Sistema o il seguente indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_.

Nel caso in cui l’Amministrazione non procederà con le suddette integrazioni entro il predetto termine, si vedrà rifiutare a Sistema il Pre-Ordine dal Fornitore.

Qualora l’Amministrazione provveda ad adeguare il Pre-Ordine entro il termine, il Fornitore dovrà verificarlo e valutarlo così come integrato.

Nel caso in cui siano state presentate le adeguate coperture finanziarie, il Fornitore dovrà, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi successivi allo scadere dei termini previsti a favore dell’Amministrazione per l’integrazione del Pre-Ordine, attraverso l’apposita funzione del Sistema accettare il Pre-Ordine oppure rifiutarlo dandone opportuna motivazione.

Spirato il predetto termine senza che il Fornitore abbia data alcuna comunicazione nelle modalità indicate, il Pre-Ordine sarà considerato “accettato” e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a procedere secondo quanto indicato al successivo punto f);

- f) entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dall’accettazione del Pre-Ordine come sopra indicato, ovvero entro il diverso termine stabilito tra le Parti, il Fornitore dovrà prestare la garanzia definitiva, il cui importo è indicato nel Pre-Ordine, secondo quanto previsto al comma 9) del successivo art. 16 ed in conformità al fac-simile disponibile sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione. In caso di ritardo nella produzione, da parte del Fornitore, della garanzia definitiva nei termini sopra definiti, trova applicazione la penale di cui al successivo art.



15 comma 6) e l'Amministrazione procederà con la comunicazione ufficiale a Consip S.p.A. di cui all'art. 16, comma 3 con le conseguenze ivi descritte;

- g) entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi dalla ricezione della garanzia definitiva di cui al punto che precede, l'Amministrazione emetterà l'Ordinativo diretto di Fornitura, relativo al Pre-Ordine accettato, pena la decadenza del Pre-Ordine e di tutti gli obblighi del Fornitore inerenti la richiesta di fornitura;
- h) il Fornitore prenderà, quindi, in carico l'Ordinativo diretto di Fornitura emesso dall'Amministrazione, entro e non oltre i 4 (quattro giorni) lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo diretto di Fornitura è irrevocabile per le Parti e costituisce il Contratto esecutivo; per l'effetto dell'Ordinativo divenuto irrevocabile, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.

11. Il Fornitore, oltre a quanto previsto in altre parti dell'Accordo Quadro, dovrà:

- a) portare nello stato "in lavorazione" tutti i Pre-Ordini, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo degli stessi, verificando preventivamente con il referente di contratto individuato dalla Consip S.p.A. che tali Pre-Ordini non eccedano il Quantitativo massimo;
- b) inviare, per tutti i Pre-Ordini che eccedano il Quantitativo massimo, una comunicazione via posta elettronica certificata alle Amministrazioni interessate, inserendo tra i destinatari anche il referente di contratto individuato dalla Consip S.p.A., con cui si informa che i suddetti Pre-Ordini sono posti in stato di "in sospeso"; di tali Pre-Ordini verrà, comunque, mantenuto l'ordine cronologico di arrivo per eventuali future elaborazioni e/o accettazioni;
- c) avviare per ciascuno dei Pre-Ordini "in lavorazione" l'iter di valutazione di cui al precedente comma;
- d) nel caso di cui al precedente comma 10, lett. g), inviare tramite Sistema all'Amministrazione la revoca del Pre-Ordine accettato e decaduto;
- e) verificare la disponibilità del Quantitativo massimo con il referente di contratto individuato dalla Consip S.p.A. e ove sussistente portare, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo dei Pre-Ordini, nello stato "in lavorazione" tutti i Pre-Ordini "in sospeso" fino al raggiungimento del Quantitativo massimo medesimo.

12. Qualora l'Ordinativo diretto di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria o contrasti con relativo il Pre-Ordine, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo diretto di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

13. Per effetto dell'Ordinativo diretto di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.

14. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordinativo diretto di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

15. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo diretto di Fornitura divenuto irrevocabile.

16. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo diretto di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della



Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

17. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Ordinativo i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
18. Le Amministrazioni procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti esecutivi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.
19. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto esecutivo, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
20. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
21. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
22. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore affidatario dell'Ordinativo di Fornitura un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 7 - AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTI SPECIFICI**

1. Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla singola Amministrazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 in ragione, nel rispetto e alle condizioni stabilite nel paragrafo 24.2 del Capitolato d'Oneri.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa all'Appalto Specifico e, comunque, nel Contratto Esecutivo che verrà stipulato con il Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico, l'Amministrazione stabilirà:
  - i beni e i servizi che intende richiedere, definendone la tipologia e le quantità. In particolare, l'Amministrazione dettaglierà le proprie richieste in ordine a:
    - o Opzioni di Prodotto "standard", di cui al par. 5.1 del Capitolato Tecnico;
    - o Opzioni di Servizio "standard", di cui al par. 5.3 del Capitolato Tecnico;
    - o Opzioni di Prodotto "specifiche", di cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico;
    - o Opzioni di Servizio "specifiche", di cui al par. 5.4 del Capitolato Tecnico;che saranno quindi oggetto dell'Appalto Specifico;



- gli importi unitari a base d'asta relativi alle Opzioni di Prodotto e di Servizio "Specifiche" eventualmente richieste;
- la durata del Contratto, che potrà arrivare fino a 10 anni;
- il quantitativo di veicoli che si intende richiedere nell'arco di durata dell'appalto e le quantità delle Opzioni di Servizio;
- il dettaglio del criterio di aggiudicazione utilizzato nell'Appalto Specifico, nel rispetto di quanto disciplinato nel CdO;
- un termine congruo per la presentazione delle offerte che, in ogni caso, dovrà essere idoneo rispetto alla complessità dell'oggetto dell'appalto, e non inferiore a 15 giorni lavorativi decorrenti dall'invio della Richiesta di Offerta, nonché le ulteriori regole del confronto competitivo.

3. Inoltre l'Amministrazione:

- dovrà precisare il luogo di consegna ovvero dello svolgimento del collaudo di accettazione dei veicoli;
  - descrivere dettagliatamente le adeguate coperture finanziarie a garanzia dell'intero importo della fornitura (dovranno essere allegati dall'Amministrazione l'originale o la copia conforme degli atti amministrativi, definitivamente approvati, o altra documentazione ufficiale, come ad es. fidejussioni o referenze bancarie, che attestino la sussistenza di tali coperture);
  - indicare il profilo di missione, tra quelli previsti, da associare ai veicoli oggetto della fornitura;
  - disciplinare puntualmente le caratteristiche tecniche delle eventuali Opzioni di prodotto «specifiche» che ha scelto di includere nell'oggetto della fornitura, secondo le modalità e alle condizioni di cui al par. 5.2 del Capitolato tecnico;
  - disciplinare puntualmente le condizioni di erogazione delle Opzioni di servizio «specifiche», che ha scelto di includere nell'oggetto della fornitura, secondo le modalità e alle condizioni di cui al par. 5.4 del Capitolato tecnico;
  - precisare le eventuali ulteriori dichiarazioni che i Fornitori devono rendere;
  - disciplinare le modalità di presentazione delle offerte tecniche e economiche. In particolar modo, qualora l'Amministrazione preveda i criteri discrezionali di cui al par. 26.2 del Capitolato d'Oneri, dovrà indicare il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prove del "veicolo campione" (ovvero del veicolo le cui caratteristiche essenziali corrispondano al veicolo offerto) nonché delle modalità attribuzione del punteggio;
  - laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da interferenze;
  - potrà inserire, le penali contrattuali di cui articolo 15 dello Schema di Accordo Quadro, applicabili all'AS, determinandone, se del caso, un diverso importo per ogni fattispecie;
  - potrà prevedere penali contrattuali, ulteriori rispetto a quelle sopra indicate e contenute nell'art. 15, per i casi di mancato rispetto dei livelli di servizio o di inadempimento contrattuale previsti nel Capitolato Tecnico;
  - disciplinerà eventuali ipotesi di risoluzione e/o recesso;
  - prevedrà prescrizioni relative alla riservatezza, alla trasparenza dei prezzi;
  - potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;
- tutto nei limiti di quanto stabilito nel paragrafo 26.2.1 del Capitolato d'Oneri.

4. Gli operatori parti dell'Accordo Quadro sono tenuti a partecipare ad ogni singolo Appalto specifico indetto dall'Amministrazione.
5. A ciascun operatore è consentita la possibilità di astenersi dalla partecipazione ad un Appalto Specifico ogni 5 (Appalti Specifici); tale possibilità è denominata "**Ticket di Astensione**". I Ticket di astensione non sono cumulabili, pertanto all'indizione del sesto Appalto Specifico, ogni singolo Fornitore avrà nuovamente un solo Ticket di cui potrà usufruire per i successivi cinque Appalti specifici che si svolgeranno.
6. Qualora il Fornitore intenda astenersi dalla partecipazione all'AS, dovrà darne apposita comunicazione



all'Amministrazione Contraente e a Consip, entro il termine fissato per la scadenza delle offerte.

7. La mancata comunicazione dell'astensione dalla partecipazione comporterà la perdita per il Fornitore del Ticket di astensione utilizzabile per i successivi 5 Appalti Specifici che saranno svolti.
8. Qualora venga riscontrato da parte di Consip l'avvenuto superamento del numero massimo di facoltà di non presentare l'offerta (esaurimento Ticket di Astensione) consentito e non ricorra l'eccezione espressamente disciplinata, la Consip avrà la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro stipulato.
9. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento dell'indizione dell'Appalto Specifico, alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016; provvederanno, inoltre, alla nomina del Direttore dell'esecuzione, di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti esecutivi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordinativo diretto di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati, e/o nelle Richieste di offerta e nei relativi allegati, nei Contratti esecutivi.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati nonché alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente offerte in sede di Appalto Specifico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti esecutivi, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti esecutivi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo quadro e negli stessi Contratti esecutivi;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti esecutivi;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;



- f) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e negli Ordinativi diretti di Fornitura e/o nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
  - h) manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
  - i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
  - j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016;
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti esecutivi; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti esecutivi stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata.





14. Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni Contraenti; i Pre-Ordini, in tutti gli stati (in lavorazione, in sospeso, accettato, rifiutato, revocato); gli Ordinativi diretti di Fornitura ricevuti con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione completi di: quantitativi, importi, valore stimato di contratto, ecc.; i Contratti esecutivi stipulati all'esito dell'affidamento dell'Appalto Specifico, con indicazione della data di attivazione e suddivisi per Amministrazione completi di: quantitativi, importi, valore stimato di contratto, ecc.; Data di Consegna; gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione.
15. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 16, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
16. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. [\*<inserire pec >\*](#), entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto esecutivo stipulato, la data di cessazione dello stesso, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti, a valere sull'Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci, nonché a comunicare la data dell'ultima fattura emessa alla scadenza dell'ultimo contratto.

#### **ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
  - a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
  - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il Fornitore si obbliga a dare comunicazione a Consip S.p.A. dell'avvenuta stipula dei contratti esecutivi derivanti dal singolo Appalto Specifico, entro 10 giorni solari dalla stessa, pena l'applicazione della relativa penale di cui all'art. 15. Il Fornitore dovrà inviare con la comunicazione, copia dei predetti contratti.
3. Il Fornitore si obbliga ad inviare a Consip S.p.A. un report bisettimanale sullo stato dei Pre-Ordini, al fine del monitoraggio dell'Accordo Quadro (secondo quanto previsto al par. 4.5 del Capitolato Tecnico); il suddetto report dovrà essere inoltrato entro i 10 (dieci) solari giorni successivi al periodo di riferimento, pena l'applicazione della relativa penale di cui all'art. 15.

#### **ARTICOLO 10 - VERIFICHE ISPETTIVE**

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente





Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia ai Contratti esecutivi sia all'Accordo Quadro, così come stabiliti nel Capitolato d'oneri. La Consip si riserva, in ogni caso, di effettuare ulteriori verifiche ispettive a proprie spese.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, oltre che dalla Consip S.p.A. per quanto di propria competenza.
3. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.
4. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
5. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico.
6. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
7. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.

#### **ARTICOLO 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Con riferimento al singolo Ordinativo diretto di Fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente:
  - potrà procedere ad effettuare, in relazione alle singole fasi di realizzazione dei veicoli disciplinate nel par. 6.2.2 del Capitolato Tecnico e con le modalità e nei termini ivi indicati, il "Collaudo di Produzione";
  - potrà effettuare, con le modalità e nei termini indicati nel par. 6.2.3. del Capitolato Tecnico, il "Collaudo di Fornitura" relativo al veicolo prototipo;
  - potrà effettuare, su tutti i veicoli oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, il "Collaudo di Accettazione", con le modalità e nei termini indicati nel par. 6.2.4. del Capitolato Tecnico;
  - dovrà effettuare, con le modalità e nei termini indicati nel par. 6.2.5 del Capitolato Tecnico, il "Collaudo di Esercizio", finalizzato a verificare l'eliminazione di eventuali vizi emersi durante l'esercizio;
  - dovrà procedere, alla scadenza del periodo di garanzia di base (come definita al paragrafo 4.2.1.1. punto a) del Capitolato Tecnico al "Collaudo Definitivo", da effettuare con le modalità e nei termini indicati al par. 6.2.6. del Capitolato Tecnico.

Si conviene che i suddetti collaudi siano considerati delle verifiche di conformità che verranno effettuate su richiesta di ciascuna Amministrazione secondo le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. Le suddette verifiche di conformità saranno svolte dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione.

2. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano



dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità del "Collaudo di Accettazione", la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione dei veicoli"; nel caso di esito positivo della verifica di conformità di tutti i restanti collaudi, la data dei relativi verbali verrà considerata quale "Data di accettazione dei servizi".
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture e dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto di contratto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il contratto esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

#### **ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE IN CASO DI ORDINATIVO DIRETTO DI FORNITURA**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo diretto di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica, di cui all'Allegato C del presente Accordo Quadro e nel documento riepilogativo allegato sub D.
2. I corrispettivi, indicati nell'Accordo Quadro, si riferiscono alla fornitura dei veicoli in configurazione base, delle Opzioni di Prodotto e di Servizio standard eventualmente richieste (di cui ai par. 5.1 e 5.3 del Capitolato Tecnico), e dei Servizi connessi ed accessori (di cui al par. 4 del Capitolato Tecnico) prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
5. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione dei veicoli", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.
6. Il corrispettivo relativo ai Servizi Opzionali standard, qualora richiesti dalle Amministrazioni, sarà fatturato con le



seguenti modalità:

- il Servizio di Addestramento del personale (cfr. par. 5.3.1 del Capitolato Tecnico) sarà fatturato solo a seguito dell'avvenuta esecuzione delle relative prestazioni ovvero in funzione delle giornate di formazione effettivamente effettuate e consuntivate dal Fornitore e validate dall'Amministrazione Ordinante;
  - il Servizio di Rottamazione (cfr. par. 5.3.2 del Capitolato Tecnico) sarà fatturato "una tantum" alla completa e perfetta esecuzione dello stesso, previa verifica di regolare esecuzione da parte delle Amministrazioni;
  - la Codificazione NATO ((cfr. par. 5.3.2 del Capitolato Tecnico) sarà fatturato "una tantum" alla completa e perfetta esecuzione dello stesso, previa verifica di regolare esecuzione da parte delle Amministrazioni.
7. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordine, cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. **<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:** Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma \_\_\_\_ del presente articolo>.
9. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Ordinato di Fornitura e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
10. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
11. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'ordine ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
12. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
13. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
14. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni e dal 1 Febbraio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 412 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO).
15. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 %



che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto esecutivo; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

16. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice (ove applicabile) e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, Codice IBAN \_\_\_\_\_. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. **(nel caso in cui il Fornitore sia un RTI senza mandato all'incasso alla mandataria personalizzare indicando le singole imprese e i rispettivi codici IBAN da "intestato a \_\_\_\_\_" )>.**
17. **<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione:** Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.
- <eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione** Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo diretto di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 6.
18. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
19. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi diretti di fornitura; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
20. **<eventuale, in caso di aggiudicazione ad un RTI:** Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
21. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016>.
22. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi diretti di fornitura, salvo



quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.

23. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Ordinativi diretti di fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
24. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.
25. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
26. È facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 2, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto esecutivo per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
27. La facoltà riconosciuta al Fornitore dal precedente comma non si applica nel caso in cui gli Ordinativi di Fornitura siano emessi dalle Aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale o regionale anche di natura non pubblicistica effettive beneficiarie dei contributi di cui all'art. 5 del DM MIT n. 25 del 23 gennaio 2017 e successivo DM MIT n. 261 del 15 maggio 2018.
28. In caso di pericolo di insolvenza di: i) Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta ii) aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, di cui all'art. 27, comma 11, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto esecutivo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativi diretti di Fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto in caso di sospensione.



29. In caso di Ordinativi effettuati da i) Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ii) Aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, di cui all'art. 27, comma 11, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Accordo Quadro o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
30. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
31. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le Aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, di cui all'art. 27, comma 11, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" nell'Ordinativo diretto di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
32. I corrispettivi dovuti a fronte del listino prezzi ufficiale per le parti di ricambio del Costruttore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
33. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 14 verrà riconosciuto uno sconto pari a \_\_\_\_\_.  
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo \_\_\_\_\_ *<inserire il momento in cui verrà emessa l'ultima fattura mese/bimestre/trimestre/ecc. >* contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 2.
34. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo diretto di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD), verrà riconosciuto uno sconto pari a \_\_\_\_\_.
35. *<clausola eventuale da inserire soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma:* Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 27 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo diretto di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a \_\_\_\_\_, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 106,





comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

#### **ARTICOLO 13 - IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE NEI CONTRATTI ESECUTIVI AFFIDATI MEDIANTE APPALTO SPECIFICO**

1. I corrispettivi del Contratto derivante dall'Appalto Specifico saranno fatturati con la cadenza indicata dalle Amministrazioni in sede di Appalto Specifico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
2. Ciascuna fattura, corredata dalla documentazione indicata in sede di Appalto Specifico, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
3. **<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:** Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma \_\_\_\_ del presente articolo>.
4. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
5. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
6. Le Amministrazioni opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
7. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice (ove applicabile) e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25.
10. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
11. Il Fornitore comunicherà le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni prima della stipula del Contratto derivante dall'Appalto Specifico.
12. In considerazione della natura delle prestazioni oggetto di affidamento, ai Contratti esecutivi non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice.





#### ARTICOLO 14 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo diretto di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

#### ARTICOLO 15 - PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 9, comma 1), lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a euro 100,00 = (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico, risulti che:
  - su più del 30% dei Contratti esecutivi, derivanti da Ordinativi diretti di fornitura e/o Appalti Specifici, verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti esecutivi per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 50% dei Contratti esecutivi, derivanti da Ordinativi diretti di fornitura e/o Appalti Specifici, verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti esecutivi per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 75% dei Contratti esecutivi, derivanti da Ordinativi diretti di fornitura e/o Appalti Specifici, verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti esecutivi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
3. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 8 comma 15), per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
4. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 3 del successivo articolo 34 oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
5. Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 3 del seguente articolo 34 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, nella



produzione della garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni Contraenti rispetto ai termini definiti dall'art. 6 comma 10 lett. f) del presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo del Pre-ordine per il quale si è verificato il ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, di invio da parte del Fornitore della comunicazione a Consip S.p.A. dell'avvenuta stipula nei suoi confronti dei contratti esecutivi derivanti dal singolo Appalto Specifico, di cui all'art. 9 comma 2) del presente AQ, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo dell'Appalto Specifico per il quale si è verificato il ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Resta inteso che, il mancato invio di copia dei predetti contratti, allegati alla predetta comunicazione, deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, di invio da parte del Fornitore a Consip S.p.A. di un report bisettimanale sullo stato dei Pre-Ordini, di cui all'art. 9 comma 3) del presente AQ, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari 500,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi di consegna dei veicoli indicati al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 1‰ (uno per mille) del valore relativo ai soli veicoli del contratto esecutivo oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordini di Fornitura/Appalti Specifici, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al limite massimo per l'approvvigionamento dei ricambi ovvero di consegna, presso il magazzino/deposito dell'Amministrazione, indicati al par. 4.2.3.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi in garanzia di cui al paragrafo 4.2.2.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 160,00 (centosessanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Qualora l'Amministrazione riscontri un indice di disponibilità relativo al periodo di garanzia base ovvero inferiore al relativo valore minimo, secondo le previsioni rispettivamente contenute nei par. 4.2.2.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà corrispondere all'Amministrazione una penale, calcolata come di seguito.  
Con riferimento ad ogni singolo veicolo, il valore unitario della penale (VUP) sarà pari al 1‰ (uno per mille) del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa). Il valore unitario della penale sarà moltiplicato per la sommatoria dei veicoli indisponibili nei giorni feriali dell'anno ovvero del trimestre che eccedono il 10% di indisponibilità:

$$P_i = (Id_{\min i} - Id_i) * g_i * N_i * VUP_i$$



in cui:

- $i =$  1 (solo per Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un numero di veicoli  $\geq 5$  e  $< 10$ ) e 2 (solo per Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un numero di veicoli  $\geq 10$ );
- $VUP_1 =$  valore unitario della penale applicata per gli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un numero di veicoli  $\geq 5$  e  $< 10$ , calcolata come prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) moltiplicato per 0,001;
- $VUP_2 =$  valore unitario della penale applicata per gli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un numero di veicoli  $\geq 10$ , calcolata come prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) moltiplicato per 0,001;
- $P_1 =$  penalità calcolata su base annuale;
- $P_2 =$  penalità calcolata su base trimestrale;
- $Id_1 =$  indice di disponibilità rilevato giornalmente nel periodo di riferimento;
- $Id_2 =$  indice di disponibilità rilevato giornalmente nel periodo di riferimento;
- $Id_{min1} =$  indice di disponibilità minimo richiesto (vedere par. 4.2.2.1 del Capitolato Tecnico) per gli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un numero di veicoli  $\geq 5$  e  $< 10$ ;
- $Id_{min2} =$  indice di disponibilità minimo richiesto (vedere par. 4.2.2.1 del Capitolato Tecnico) per gli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un numero di veicoli  $\geq 10$ ;
- $g_1 =$  numero giorni feriali nell'anno di riferimento;
- $g_2 =$  numero giorni feriali nel mese di riferimento;
- $N_1 =$  numero totale degli autobus dell'Ordinativo diretto di Fornitura/Appalto Specifico con numero di veicoli  $\geq 5$  e  $< 10$ .
- $N_2 =$  numero totale degli autobus dell'Ordinativo diretto di Fornitura/Appalto Specifico con numero di veicoli  $\geq 10$ .

13. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi di ritiro stabiliti per l'Opzione di servizio di rottamazione (di cui al paragrafo 5.3.2 del Capitolato Tecnico) qualora richiesta nell'Ordinativo diretto di Fornitura/Appalto Specifico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi previsti nell'esecuzione dei corsi scelti di cui all'Opzione di servizio standard "Addestramento del personale" (di cui al paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico) qualora richiesta nell'Ordinativo diretto di Fornitura/Appalto Specifico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15. Il Fornitore prende atto che le Amministrazioni, in ragione dei servizi e delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico, potranno inserire, nei relativi Contratti esecutivi, tutte o alcune delle penali contrattuali indicate dal comma 8 al comma 15 del presente articolo e con importi diversi da quelli ivi previsti per ogni fattispecie, nonché potranno prevedere penali ulteriori rispetto a quelle indicate nei medesimi commi, per i casi di mancato rispetto delle prescrizioni previste per le modalità di erogazione/caratteristiche aggiuntive offerte in sede di Accordo Quadro ovvero per i casi di inadempimento contrattuale richiesti in sede di Appalto Specifico.
16. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip S.p.A.
17. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da



una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip S.p.A. e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

18. Consip S.p.A. potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
19. Consip S.p.A., per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
20. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
21. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ARTICOLO 16 - GARANZIE**

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di Consip con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro \_\_\_\_/00 (\_\_\_\_), rilasciata in data \_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A. ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla conclusione dell'Ordinativo diretto di Fornitura nonché la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nell'ambito del singolo Appalto Specifico.
3. In particolare, la garanzia copre il caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione ai fini del perfezionamento dei Contratti Esecutivi; l'Amministrazione dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip S.p.A., la quale in caso di mancata produzione della garanzia a favore dell'Amministrazione e dunque mancato perfezionamento dell'Ordinativo di Fornitura si riserva di procedere con la risoluzione dell'Accordo Quadro e con la conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
4. La garanzia prestata in favore della Consip opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti Esecutivi.
5. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip. La stessa dovrà rispettare le ulteriori previsioni di cui al citato art. 103 e potrà essere ridotta in ragione di quanto stabilito nel



Capitolato d'oneri.

6. La garanzia prestata in favore di Consip verrà progressivamente svincolata, ai sensi di quanto disposto all'art. 103 del Codice e con i limiti in esso previsti; più dettagliatamente, per ogni Contratto esecutivo sarà svincolata per una quota i) pari al 2% del valore del singolo Ordinativo diretto di Fornitura, nel momento che lo stesso diviene irrevocabile; ii) pari al 2% del valore del contratto, relativo al singolo Appalto Specifico, contestualmente alla comunicazione a Consip da parte del Fornitore dell'avvenuta stipula del contratto, di cui all'art. 9 comma 2.
7. Consip S.p.A. si riserva la possibilità di raggruppare le quote di svincolo della cauzione prestata in suo favore, nell'ipotesi di contratti esecutivi conclusi in uno stesso arco temporale.
8. Il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.
9. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni con i singoli Contratti esecutivi, il Fornitore medesimo si obbliga fin da ora a prestare, ai fini dell'emissione dell'Ordinativo diretto di Fornitura e per la stipula del contratto derivante dal singolo Appalto Specifico, una garanzia definitiva di importo pari al 5% del valore del Contratto esecutivo, aumentato dei punti percentuali come indicato al paragrafo 23 del Capitolato d'Oneri, da rendere sulla base di quanto prescritto dall'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. In particolare, le suddette garanzie dovranno prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
11. Tali garanzie coprono tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti Esecutivi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
12. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dai rispettivi beneficiari, pena la risoluzione del singolo Contratti Esecutivi. Nel caso di garanzie prestate per le Pubbliche Amministrazioni, queste ultime conseguiranno la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
13. Le garanzie in favore delle Amministrazioni Contraenti coprono altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Le garanzie definitive, nei limiti dell'importo massimo garantito, coprono altresì: l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
14. Le garanzie prestate nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, operano a far data dalla formalizzazione del singolo Contratto Esecutivo, per tale intendendosi la sua stipula, e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto esecutivo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salve le eccezioni previste nello schema tipo.



15. Le garanzie definitive rilasciate in favore delle singole Amministrazioni in relazione a ciascun Contratto esecutivo sono progressivamente svincolate, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore al Garante di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In particolare, il suddetto importo verrà svincolato all'esito positivo del "Collaudo di Esercizio" e il restante 20% all'esito positivo del "Collaudo Definitivo".

Il Garante dovrà comunicare alla Amministrazione il valore dello svincolo. La Amministrazione potrà verificare la correttezza degli importi svincolati e chiedere al Fornitore ed all'Istituto in caso di errore un'integrazione.

16. Ai fini dello svincolo della garanzia definitiva prestata in favore delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà rilasciare, in favore delle stesse, una garanzia fideiussoria, di importo pari al 2% dell'importo dell'Ordinativo diretto di Fornitura (denominata "Garanzia di Lungo Periodo") e di durata/validità pari al periodo intercorrente tra la data di esito positivo del "collaudo definitivo" e il decimo anno.

La Garanzia di Lungo Periodo copre l'adempimento degli obblighi contrattuali legati a:

- le garanzie di lungo periodo di cui ai paragrafi 4.2.1.1 e 4.2.1.3 del Capitolato Tecnico;
- gli eventuali oneri aggiuntivi che l'Amministrazione debba sostenere per interventi manutentivi da effettuarsi a scadenze anteriori e/o differenti rispetto agli standard indicati dal Fornitore (nelle schede di cui all'Appendice E al Capitolato Tecnico);
- il rispetto dei tempi di consegna dei pezzi di ricambio previsti nel par. 4.2.1.4 del Capitolato Tecnico.

17. La garanzia di cui al precedente comma dovrà essere resa, altresì, nel caso di Contratto esecutivo derivante dall'Appalto Specifico che non includa tra le prestazioni l'Opzione di servizio di manutenzione "Full Service".

18. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestata solo previo consenso espresso in forma scritta rispettivamente dalle Amministrazioni.

19. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni hanno facoltà di dichiarare risolto i Contratti Esecutivi, fermo restando il risarcimento del danno.

20. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e avente n. \_\_\_\_\_ pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_ <inserire importo cauzione>.

21. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

## ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà/potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto esecutivo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Contratti esecutivi, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi





dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;

- c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
  - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento dei Contratti esecutivi;
  - f) se richiesta la polizza assicurativa, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti esecutivi;
  - g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Contratto esecutivo, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
  - h) mancata costituzione della garanzia in favore della Consip o reintegrazione della stessa di cui all'art. 16, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
  - i) mancata costituzione della garanzia a favore delle Amministrazioni, richiesta ai fini del perfezionamento dei Contratti Esecutivi;
  - j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 24;
  - k) nei casi di cui agli articoli 11 (Verifiche di conformità); 12 (Corrispettivi e fatturazione in caso di Ordinativo diretto di Fornitura); 13 (Importi dovuti e Fatturazione nei contratti esecutivi affidati mediante Appalto Specifico); 20 (Trasparenza), 21 (Riservatezza), 23 (Divieto di cessione del contratto), 269 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 30 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 31 (Subappalto), 32 (Danni, responsabilità civile);
  - l) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 15;
  - m) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
  - n) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - o) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto esecutivo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia





presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;

4. Inoltre, Consip S.p.a. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
5. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accerti accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti esecutivi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti esecutivi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti esecutivo, fermo restando il pagamento delle penali.
7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R p tramite pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti esecutivi e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti esecutivi, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti esecutivi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa ai nuovi affidamento e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti esecutivi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
9. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto esecutivo risolto. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.



## **ARTICOLO 18 - RECESSO**

1. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto esecutivo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di fornitura.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto esecutivo, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto esecutivo, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

4. Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi contratti da parte delle Amministrazioni non potranno essere più avviati Appalti specifici e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti esecutivi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec..

## **ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare



ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

#### **ARTICOLO 20 - TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

#### **ARTICOLO 21 - RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto esecutivo ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 28.

#### **ARTICOLO 22 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Sig./Dott. \_\_\_\_\_.
2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura/Appalti Specifici, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip S.p.A.

#### **ARTICOLO 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti di fornitura.

#### **ARTICOLO 24 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

#### **ARTICOLO 25 – FUORI PRODUZIONE**

1. Nel corso di durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore potrà non fornire il veicolo/allestimenti opzionali come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
  - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
  - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione"



rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiara di non disporre di nessun veicolo e/o allestimento opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto/dispositivo offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto/dispositivo dichiarato "fuori produzione". In caso di scostamento delle caratteristiche minime e migliorative del nuovo prodotto/dispositivo rispetto a quello dichiarato "fuori produzione", Consip S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare il nuovo prodotto/dispositivo sostitutivo in considerazione del bilanciamento delle caratteristiche dichiarate.
3. In particolare, al fine di consentire alla Consip S.p.A. di verificare la corrispondenza del nuovo prodotto/dispositivo rispetto alle caratteristiche e funzionalità dichiarate "fuori produzione", il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, dovrà consegnare a Consip S.p.A., relativamente al prodotto/dispositivo dichiarato "fuori produzione", la medesima tipologia di documentazione già prodotta in fase di comprova (cfr. par. 15.2 del Capitolato d'Oneri) e/o già prodotta ai fini della stipula del contratto (lettere j), k), l), m) n) e o) del par. 22.1 del Disciplinare) nonché ogni altra documentazione ritenuta - ad insindacabile giudizio della Consip S.p.A. - necessaria ai fini di cui sopra.

La produzione di quanto occorrente alla verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre tutto quanto necessario allo scopo.

4. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. ha la facoltà di:

- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Accordo Quadro, ovvero
- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Tuttavia, resta fermo l'obbligo del Fornitore di comunicare alla Consip S.p.A. le seguenti informazioni:

- la data di termine produzione e la data ultima valida per la ricezione degli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici del Prodotto/Dispositivo da sostituire;
5. La data di inizio produzione e la data di inizio ricezione degli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici del Prodotto/Dispositivo sostitutivo.
  6. Nel caso in cui la data a partire dalla quale è possibile ordinare il modello sostitutivo sia successiva a quella in cui cessa l'ordinabilità del modello sostituito, per il periodo intercorrente tra le predette date, potrà essere temporaneamente sospesa la possibilità di ordinare i veicoli oggetto dell'Accordo Quadro. Il periodo di sospensione non potrà comunque essere superiore a 3 (tre) mesi. Il periodo di sospensione sarà comunque sempre conteggiato nel calcolo della durata dell'Accordo Quadro.
  7. Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità dell'oggetto della fornitura (anche eventualmente sostituito a norma del presente articolo) per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

## **ARTICOLO 26 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica dell'apparecchiatura o del materiale di consumo oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture medesime; le apparecchiature o il materiale di consumo "evoluti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta



evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”.

3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 23 <verificare articolo fuori produzione>, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.

#### **ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A. inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all’articolo 13 del “Regolamento UE”, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e dei Contatti esecutivi e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Capitolato d’Oneri al paragrafo 25 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti Contatti derivanti dagli Appalti specifici, per le finalità descritte nell’informativa resa nel Capitolato d’oneri come sopra richiamata.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all’Accordo Quadro, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro e Contatti derivanti dagli Appalti specifici.
4. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it) sezione “Società Trasparente”; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite i siti internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it).
5. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. Ove in ragione dell’oggetto dell’Accordo Quadro, il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai





sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

7. In sede di rilancio competitivo le Amministrazioni forniranno indicazioni in ordine alla possibilità che il Fornitore per il singolo Appalto Specifico sia designato Responsabile/sub-Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia prevista, la nomina a Responsabile avverrà sulla base dell'atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro, che sarà personalizzato da ogni Amministrazione.
8. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell'Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto derivante dall'Appalto specifico ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Accordo Quadro.
9. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

#### **ARTICOLO 29 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.

#### **ARTICOLO 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13





agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.>
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. singoli Appalti Specifici potranno essere definite ulteriori regole sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### **ARTICOLO 31 - SUBAPPALTO**

*<da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto*

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro>



**<da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ per una quota pari al \_\_\_\_\_(%) dell'importo contrattuale ovvero il subappalto sarà disciplinato nei singoli appalti specifici.
2. Qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; iv) se del caso, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
6. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro <eventuale: per lo specifico Lotto>.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
  - A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
  - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
10. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente Consip e delle Amministrazioni dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
11. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti



collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

12. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
13. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
14. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; b) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
15. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
16. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
17. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
18. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Consip ed all'Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
19. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Consip S.p.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
20. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
21. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.
22. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
23. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione



dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

#### **ARTICOLO 32 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### **ARTICOLO 33 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

#### **ARTICOLO 34 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012**

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 0,50% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 15 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato G "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato G "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE.



3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 15, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita alle fatture emesse nel mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato al presente Accordo Quadro "G" FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato "G" FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE.

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari <ovvero> decorsi \_\_\_\_ giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. \_\_\_\_\_.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà



di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

#### ARTICOLO 35 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti esecutivi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì \_\_\_\_

#### CONSIP S.p.A.

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

#### IL FORNITORE

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti esecutivi), Articolo 5





(Prezzi e vincoli degli Ordinativi diretti di fornitura e degli Appalti Specifici), Articolo 6 (Affidamento mediante Ordinativi diretti di Fornitura), Articolo 7 (Affidamenti mediante Appalti Specifici), Articolo 8 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Verifiche ispettive), Articolo 11 (Verifica di conformità), Articolo 12 (Corrispettivi e Fatturazione in caso di Ordinativi diretti di Fornitura), Articolo 13 (Importi dovuti e fatturazione nei contratti esecutivi affidati mediante Appalto Specifico), Articolo 14 (Costi della sicurezza); Articolo 15 (Penali); Articolo 16 (Garanzie); Articolo 17 (Risoluzione); Articolo 18 (Recesso); Articolo 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 20 (Trasparenza), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Responsabile del servizio), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 25 (Fuori produzione), Articolo 26 (Evoluzione tecnologica) Articolo 27 (Foro competente); Articolo 28 (Trattamento dei dati personali); Articolo 29 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 30 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 31 (Subappalto), Articolo 32 (Danni e responsabilità civile), Articolo 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 34 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. 35 (Clausola finale).

Roma, li \_\_\_\_

**IL FORNITORE**

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_